



**MODIFICHE AL “TESTO UNICO SICUREZZA”  
LE NOVITÀ LEGISLATIVE DEL DECRETO “CORRETTIVO”  
SEMINARIO INFORMATIVO**

**SEDE DI PAVIA, 13 OTTOBRE 2009 – ORE 15**

**Relatori:**

- ✓ *Dott. Gianni SARETTO* – Responsabile UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (ASL Pavia)
- ✓ *Dott.ssa Enrica GIANOLI* – Dirigente medico-Coordiatore Laboratorio Regionale Sistemi di Gestione e Sicurezza-Piano 2008-2010
- ✓ *avv. Fabio PONTRANDOLFI* – Relazioni Industriali, Sicurezza, Affari Sociali (Confindustria Roma)

**Finalità:**

Attraverso le relazioni dei rappresentanti dell'Ente di controllo e di Confindustria, l'incontro approfondirà le modifiche e le correzioni recentemente introdotte dal D.Lgs n. 106/2009 al [Testo Unico Sicurezza](#).

L'incontro è rivolto ai datori di lavoro, ai responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendali, agli altri soggetti che in azienda si occupano di sicurezza.

**N.B.**

**Si ricorda che l'incontro è valido come formazione di aggiornamento per ASPP e RSPP di tutti i settori.**

**Si pregano gli interessati di comunicare anticipatamente la loro presenza (entro il 10 ottobre) al seguente indirizzo: [boveri@unind.pv.it](mailto:boveri@unind.pv.it), [fugazza@unind.pv.it](mailto:fugazza@unind.pv.it) ai fini di poter predisporre l'attestato di partecipazione, che sarà distribuito alla fine dell'incontro.**

Nota

**Per una più agevole introduzione ai lavori si riportano di seguito le modifiche principali contenute nel Titolo (Principi Comuni), con riserva di ulteriori approfondimenti sulle parti relative ai rischi specifici.**

Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto u.s., introduce varie e significative modifiche al c.d. "Testo Unico sicurezza".

Il provvedimento apporta alla normativa di prevenzione diverse correzioni che recepiscono alcune criticità emerse nel primo anno di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Il nuovo testo è in vigore **dal 20 agosto 2009**.

**a) campo di applicazione**

Viene ribadito e meglio precisato il campo di applicazione della norma (ovvero rientrano le imprese di tutti i settori).

In attesa della pubblicazione di un decreto specifico (previsto entro il 31 dicembre 2010) per le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile si applica il D.Lgs. n. 81/2008, con l'indicazione di tenere in considerazione "le particolari peculiarità del settore".

**b) disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare**

Sono previste due condizioni per la sospensione dell'attività:

- presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% dei presenti sul luogo di lavoro (ovvero lavoratori non indicati nei "documenti obbligatori");
- accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza (ovvero quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto ne commette un'altra simile); le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 81/2008.



**c) contratti di appalto**

Sono definiti dei casi di esclusione della redazione del documento di valutazione rischio interferenze (DUVRI).

Tra questi sono inclusi i lavori di natura intellettuale, i lavori di breve durata (fino a 2 giorni), le mere forniture di materiali, sempre che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori (ad es. agenti cancerogeni, atmosfere esplosive, ecc ...).

Il decreto correttivo precisa che i "costi della sicurezza" da indicare sono solo quelli utili ad eliminare o ridurre i rischi delle interferenza nelle lavorazioni.

**d) la valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi dovrà essere rielaborata in occasione di:

- modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica

- a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

In questi casi il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni.

Nel caso di costituzione di nuova impresa la valutazione dei rischi ed il relativo documento devono essere elaborati entro 90 giorni.

Si segnala anche la previsione dell'obbligo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di consultare esclusivamente in azienda il documento di valutazione dei rischi.

**e) la valutazione rischio stress lavoro-correlato**

La valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla "Commissione consultiva".

L'obbligo di valutazione decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni e, comunque, in assenza di queste, entro il 1° agosto 2010.

**f) la data certa**

La data del documento di valutazione dei rischi potrà essere documentata mediante la sottoscrizione contestuale del datore di lavoro, del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**g) sorveglianza sanitaria**

Le modifiche apportate al capito delle sorveglianza sanitaria consentono al datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica preventiva durante la fase preassuntiva.

Le procedure di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza saranno oggetto di apposita riforma entro il 31 dicembre 2009.

**h) INAIL**

Importanti sono anche le novità che riguardano l'INAIL ed i rapporti delle imprese con l'Istituto.

• **Comunicazione dei nominativi dei RLS**

Solo in caso di nuova elezione o designazione, le imprese dovranno comunicare all'INAIL (e per suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) i nominativi dei RLS.

In una sua circolare, l'INAIL precisa che "A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione".

Pertanto, una nuova comunicazione è necessaria solo se il nome del RLS è cambiato a partire dall'1 gennaio 2009.

Le imprese che non abbiano comunicato alcun nominativo devono seguire le istruzioni contenute nella circolare INAIL del 25 agosto n.43;

• **comunicazione dei dati sugli infortuni**

Il D.Lgs. n. 106/2009 rinvia a 6 mesi dall'adozione di un apposito decreto l'obbligo di comunicare per fini statistici all'INAIL i dati sugli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno

**i) le sanzioni**

L'apparato sanzionatorio prevede una riduzione delle sanzioni amministrative e penali, che vengono in gran parte dimezzate.